

PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
E PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE**

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 26 NOVEMBRE 2009**

Art. 1 **(costituzione)**

È costituito il *Gruppo comunale di volontari di protezione civile di San Pietro Mosezzo* (di seguito nominato *Gruppo*) cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel territorio comunale, o eccezionalmente nei comuni limitrofi.

Art. 2 **(obiettivi)**

I volontari di protezione civile prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di protezione civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino delle condizioni di normalità in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che determinano situazioni di grave messa in pericolo della pubblica incolumità.

Art. 3 **(attività)**

Le attività di protezione civile svolte dal volontariato comunale di protezione civile sono considerate a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.

Il volontariato comunale di protezione civile è diretto dal *Sindaco* e collabora con gli Uffici Comunali nell'espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata.

Il *Gruppo* opera sempre su esplicita disposizione del *Sindaco* e sotto la visione del *Coordinatore del Gruppo*.

Gli studi di programmazione delle attività e di acquisizione di mezzi e attrezzature del *Gruppo* devono essere proposti e sottoposti a valutazione in sede di *Comitato Comunale di Protezione Civile*, che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione di protezione civile.

Si elencano di seguito le principali attività che potranno essere svolte dal volontariato comunale di protezione civile da prestare alla struttura comunale di protezione civile:

- a. supporto nelle attività di previsione e prevenzione di protezione civile, comprese eventuali attività di manutenzione del territorio atte a prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo;
- b. supporto nelle attività di informazione (preventiva e di emergenza) alla popolazione;
- c. monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allerta meteo;
- d. supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (*Vigili del Fuoco*, *118*; *Forze dell'Ordine*, ecc.);
- e. supporto alla *Polizia Municipale* e alle *Forze dell'Ordine*, nel caso di eventi che pregiudicano la circolazione stradale, per la deviazione e la gestione del traffico veicolare;
- f. supporto nell'allestimento delle aree di emergenza;



- g. supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione;
- h. supporto agli *Uffici Comunali* nella fase di post-emergenza;
- i. supporto nella gestione di ‘*Grandi Eventi*’ sul territorio comunale.

Solo nelle situazioni in cui il territorio di *San Pietro Mosezzo* non sia interessato da alcun evento emergenziale e previa autorizzazione del *Sindaco*, il *Gruppo* potrà essere impiegato per brevi periodi in interventi esterni al territorio comunale. In tali situazioni, la direzione e il coordinamento delle attività e il rimborso delle spese, dipenderanno dalle Autorità sovracomunali competenti.

Art. 4 (compiti del Sindaco)

Il *Sindaco*, in ottemperanza all’Art. 15 della L. 225/1992 e ai sensi degli Artt. 11 e 19 della L.R. 7/2003, nella sua qualità di Autorità comunale di protezione civile è responsabile unico del *Gruppo*, garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e pertanto:

- accetta le domande di adesione al *Gruppo*;
- ratifica la nomina del *Coordinatore del Gruppo*;
- dispone l’attivazione e l’eventuale utilizzo del *Gruppo*;
- garantisce la continuità amministrativa ed operativa del *Gruppo*;
- dispone, con opportuno provvedimento motivato, sanzioni disciplinari e in casi estremi anche l’eventuale scioglimento del *Gruppo*;
- in caso di necessità, ha facoltà di delegare formalmente le proprie funzioni di responsabile unico del *Gruppo* ad uno dei membri del *Comitato Comunale di Protezione Civile*.

Art. 5 (compiti del Coordinatore del Gruppo)

Il *Coordinatore del Gruppo* viene nominato dal *Sindaco* ed ha il compito di armonizzare le iniziative del *Gruppo* che sovrintende durante il suo normale funzionamento ed è pertanto:

- referente delle attività del *Gruppo* presso l’Amministrazione comunale, nonché rappresentante del *Gruppo* qualora convocato presso il *Comitato Comunale di Protezione Civile* e/o presso l’*Unità di Crisi Comunale*;
- portavoce del *Gruppo* presso l’Amministrazione comunale e tramite tra il *Sindaco* e i volontari del *Gruppo* nell’impartire le disposizioni necessarie per gestire le attività di supporto;
- responsabile, unitamente al *Sindaco*, dell’assegnazione dei compiti ai singoli volontari del *Gruppo*, in funzione delle esperienze maturate in protezione civile e delle disponibilità di ciascuno.

Particolare cura deve essere posta dal *Coordinatore del Gruppo* nelle modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei volontari del *Gruppo* che, per età o per altre cause, non sono in condizione di garantire una piena operatività.



Art. 6 **(criteri di iscrizione e ammissione)**

L'ammissione al *Gruppo* è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del *Sindaco*.

I volontari ammessi:

- dichiarano di non aver riportato condanne penali, di non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e di non essere destinatari di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- dichiarano altresì di non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da Organizzazioni di volontariato, nè destituiti dai pubblici uffici;
- sono dotati di tesserino di riconoscimento che certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica e ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna per operare a tutela e nel rispetto del servizio svolto alla popolazione.

Sarà compito del Comune individuare le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al *Gruppo* e proporre iniziative finalizzate a mantenere attiva la struttura comunale di volontariato di protezione civile.

Art. 7 **(addestramento)**

Gli aderenti al *Gruppo*, previa valutazione del *Comitato Comunale di Protezione Civile* e autorizzazione del *Sindaco*, possono seguire corsi di addestramento e di aggiornamento, partecipare a esercitazioni e manifestazioni di protezione civile proposti dalle strutture appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile nonché dal *Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Novara* che dovrà essere sempre informato dei programmi comunali di formazione e addestramento dei volontari.

Art. 8 **(specializzazioni)**

All'interno del *Gruppo* si possono organizzare *Unità Operative Specializzate* in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto, alle necessità operative stabilite in sede di *Comitato Comunale di Protezione Civile* e nella pianificazione di protezione civile.

Art. 9 **(doveri)**

I volontari di protezione civile sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'Art. 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Art. 10 **(diritti)**

Al *Gruppo* può essere concesso:

- dal *Dipartimento nazionale della protezione civile*, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della



preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 194/2001;

- dalla *Regione Piemonte*, previa emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di protezione civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 7/2003.

Ai volontari di protezione civile, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 i seguenti benefici:

- a. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale per tutto il periodo di impiego;
- c. mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati ai lavoratori. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- d. i volontari di protezione civile devono essere dotati di copertura assicurativa. I componenti del *Gruppo* sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'Art. 4 della L. 266/1991;
- e. rilascio a richiesta, per gli studenti universitari o delle scuole medie superiori già maggiorenni e impiegati in attività di protezione civile, di una giustificazione da presentare al responsabile della struttura universitaria o scolastica;
- f. rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle Autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del *Comitato Comunale di Protezione Civile*. Su parere del *Comitato Comunale di Protezione Civile*, il *Sindaco* provvede a rimborsare le spese documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

Art. 11 **(provvedimenti disciplinari)**

Il *Sindaco* è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del regolamento condizionano l'appartenenza al *Gruppo*.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa, gli aderenti al *Gruppo* si impegnano a partecipare alle attività di protezione civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti da parte degli appartenenti al *Gruppo*, saranno valutate dal *Sindaco* e potranno comportare provvedimenti disciplinari che possono constare in:

- a. Richiamo scritto;



- b. Sospensione (temporanea o precauzionale);
- c. Espulsione.

Fatto salvo che per tali comportamenti non si riscontrino illeciti penali o danni patrimoniali per cui valgono le norme di legge su detta responsabilità.

Avverso al procedimento può essere proposto ricorso in sede amministrativa.

Art. 12 **(albo del volontariato)**

Presso la *Segreteria del Comune* è costituito l'*Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile*, suddiviso in due sezioni:

- sez. a) comprendente i singoli cittadini per concorrere a costituire il *Gruppo* di cui all'art.1;
- sez. b) comprendente le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sul territorio di *San Pietro Mosezzo* che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del *Gruppo* di cui all'art.1 nell'*Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile*.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Si precisa che le attività di protezione civile svolte dal volontario comunale sono disciplinate dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 13 **(notificazione del regolamento)**

Copia del presente regolamento sarà notificata al *Presidente della Giunta Regionale*, al *Presidente della Provincia* ed al *Prefetto della Provincia di Novara*.

Art. 14 **(rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di Volontariato di protezione civile.

Art. 15 **(entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

